

Istituto svizzero di diritto comparato

MATRIMONI MISTI

I DIRITTI DELLE FAMIGLIE MUSULMANE E SVIZZERE



Institut suisse de droit comparé
Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
Istituto svizzero di diritto comparato
Swiss Institute of Comparative Law

Impressum

© Istituto svizzero di diritto comparato

Editore

Istituto svizzero di diritto comparato,
Dorigny, 1015 Losanna

Contatti

www.isdc.ch; +41 (0)21 692 49 11

Layout

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

Berna, Gennaio 2021

Sommario

Introduzione.....	5
1. Il diritto musulmano classico.....	6
2. Il matrimonio.....	9
3. Lo scioglimento del matrimonio.....	16
4. La filiazione.....	20
5. Il diritto successorio.....	24
6. Particolarità nazionali.....	27



Introduzione

In un matrimonio misto, è importante che ciascuno dei coniugi abbia piena consapevolezza del diverso quadro di riferimento giuridico e religioso dell'altro. Le differenze tra il diritto musulmano e il diritto svizzero sono infatti rilevanti per quanto riguarda la condizione della moglie, il suo rapporto con i figli che nascono dal matrimonio, etc. Inoltre, anche all'interno di quello che può essere definito "diritto musulmano" esistono notevoli varianti e opinioni giuridiche, anche molto lontane tra loro. Ogni Stato di confessione musulmana, poi, ha una legislazione propria, che può divergere dal diritto musulmano "classico".

Questo libretto contiene informazioni giuridiche utili a presentare alcuni aspetti del diritto di famiglia degli Stati arabi e dell'Iran. Non ha l'ambizione di fornire riferimenti esaustivi sulla regolamentazione giuridica nella materia matrimoniale e in materie affini, né copre tutti gli Stati arabi o comunque soggetti al diritto musulmano. Lo scopo è quello di fornire una prima introduzione al diritto musulmano classico (dal quale il diritto musulmano attuale deriva) e illustrare alcune delle regole giuridiche in vigore in alcuni degli Stati menzionati nelle pagine che seguono.



1. Il diritto musulmano classico

Le **fonti** del diritto musulmano classico sono, in primo luogo, il Corano e la Sunna. Nell'ambito delle 114 sure [*suwar*] e dei 6236 versetti [*āyāt*] del Corano, si trovano trattati diversi argomenti di diritto oltre a questioni più propriamente religiose e morali. La Sunna [*hadith*], nel raccontare la vita e l'insegnamento di Maometto, contiene numerose norme morali e giuridiche ed è per questo considerata una fonte, sebbene di secondo grado rispetto al Corano. Dai principi ricavabili da queste fonti, la ragione umana ha potuto inoltre trarre ulteriori norme di comportamento, che si considerano fonti suppletive rispetto al Corano e alla Sunna. Queste ulteriori norme valgono in quanto fondate sul consenso dei giuristi musulmani [*ijma'*] e sul ragionamento analogico [*qiyas*].

Tutte queste fonti possono essere incluse nel termine **sharia** ma il un giurista musulmano può intendere riferirsi, quando usa questo termine, anche solo alla legge divina, invariabile, e che non può essere modificata (e dunque escludendo *ijma'* e *qiyas*). Non c'è dunque un consenso all'interno della comunità di giuristi musulmani sulle norme che fanno parte della sharia. Per semplificare, si può dire che essa racchiude tutti i principi e le norme di comportamento a cui un musulmano deve conformarsi.

Con il termine **fiqh**, che significa "comprensione", si indica l'interpretazione della sharia.

A differenza della sharia, il fiqh muta a seconda delle scuole di pensiero: le inter-

pretazioni dei testi giuridici musulmani divergono, ogni scuola rivendica una sua interpretazione dei testi musulmani e, di conseguenza, le norme di comportamento possono variare da una scuola all'altra.

In primo luogo, le norme divergono in funzione dell'appartenenza all'una o all'altra delle due principali correnti dell'Islam: sunniti e sciiti. Oggi, il sunnismo rappresenta l'85% dei musulmani. Nell'ambito del sunnismo, poi ci sono quattro scuole principali, che prendono il nome dal loro fondatore: le scuole hanafite, malikite, sciafiite e hanbalite.

Anche la corrente sciita si divide ulteriormente in scuole, delle quali, la più importante è la scuola giafari (anche detta imami o duodecimana).

Nessuna scuola e nessuna autorità religiosa ha il monopolio dell'interpretazione dei testi musulmani. Pertanto, regole diverse e addirittura opposte o (anche in aperta contraddizione) possono coesistere nell'ambito di quello che è definito diritto musulmano.

Con l'espressione diritto musulmano classico, questo opuscolo si riferisce alla sharia intesa in senso ampio, comprensiva delle opinioni dei giuristi classici la cui autorità è ancora oggi riconosciuta dalla giurisprudenza.

Il diritto di famiglia e il diritto successorio

Il diritto di famiglia musulmano a volte è considerato come l'elemento centrale della sharia. Infatti, spesso è ritenuto parte inte-

grante dell'identità musulmana. Questo spiega, molto probabilmente, perché il diritto di famiglia e il diritto successorio siano i temi trattati con maggiore precisione nel Corano e nella Sunna. Queste due fonti rimangono i principali riferimenti giuridici per la disciplina del matrimonio, del divorzio, degli obblighi alimentari e della responsabilità genitoriale. La consacrazione in un testo religioso di queste regole, originariamente pensate per migliorare la condizione della donna rispetto al periodo pre-islamico, ha tuttavia reso difficile qualsiasi evoluzione ulteriore, benché taluni Stati abbiano adottato e stiano adottando normative nazionali miranti ad eliminare le discriminazioni di genere più gravemente lesive della dignità e libertà della moglie.

Con l'eccezione dell'Arabia Saudita, la maggior parte degli Stati arabi ha adottato codificazioni del diritto di famiglia che introducono norme a carattere laico (diritto positivo, ossia emanato dagli organi legislativi statali) pur restando basate sui principi del diritto di famiglia musulmano, come interpretato dalla scuola di diritto predominante

nel Paese. I codici possono consistere in singoli testi giuridici o in una codificazione completa. Per questioni non specificamente trattate, il diritto positivo fa spesso riferimento al diritto classico.

Quando, in base al diritto internazionale privato in vigore in Svizzera, l'interprete è chiamato ad applicare il diritto di un paese nel quale vige il diritto musulmano, questo sarà applicato in quanto diritto statale – indipendentemente dal carattere religioso o laico della fonte da cui deriva – e a condizione che le norme musulmane siano compatibili con l'ordine pubblico svizzero.

Il matrimonio inteso come unione tra un uomo e una donna è disciplinato in tutti i Paesi musulmani. Un'importante differenza esiste tra la scuola sunnita, che riconosce unicamente il matrimonio a tempo indeterminato, e la scuola sciita che permette anche il matrimonio a tempo determinato. Le informazioni che seguono riguardano principalmente la disciplina sunnita del matrimonio.

2. Il matrimonio



Chi può sposarsi?

Secondo la visione tradizionale musulmana, il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna. Nessuno Stato arabo riconosce il matrimonio tra due uomini o tra due donne.

Nel diritto musulmano classico, non c'è un consenso generale sull'**età minima** per contrarre matrimonio. Nonostante questo, molti Stati arabi stanno adottando politiche dissuasive o repressive della pratica del matrimonio tra minori di età. Queste politiche contemplano l'adozione di norme sull'età minima per contrarre matrimonio e la criminalizzazione del matrimonio tra o con minorenni. In altre parole, sono previste sanzioni nei confronti di chi organizza matrimoni che coinvolgono minori di età e misure preventive. Ciononostante, dal momento che il diritto religioso non contempla un'età minima per contrarre matrimonio, è

possibile che matrimoni del genere siano celebrati in forme non ufficiali e consuetudinarie, per poi essere riconosciuti in un momento successivo, se le altre condizioni di validità sono rispettate.

Tutti gli Stati arabi permettono il matrimonio tra **persone di diversa cittadinanza**, anche se, in questo caso, talune formalità amministrative aggiuntive possono risultare necessarie.

Diverso è il caso del **matrimonio inter-religioso**, in quanto, questo è permesso solo agli **uomini** di religione musulmana. Tradizionalmente, un musulmano può sposare una donna di confessione musulmana, ebraica o cristiana, mentre una donna musulmana può sposare soltanto un uomo musulmano. Solo la Tunisia, tra tutti gli Stati arabi, ha introdotto un'eccezione a questa regola discriminatoria nei confronti delle donne musulmane.

Il contratto di matrimonio temporaneo [*mut'a*] viene stipulato tra un uomo, sposato o celibe, e una donna nubile per un determinato periodo di tempo. La sua funzione è essenzialmente quella di rendere leciti gli atti sessuali compiuti al di fuori del matrimonio tradizionale. Per queste sue caratteristiche, il matrimonio temporaneo comporta l'obbligatorietà della dote e non prevede nessun diritto di successione reciproca tra i coniugi. La maggior parte delle norme relative al matrimonio a tempo indeterminato non si applicano ma vi è un'importante eccezione: se da questa unione temporanea nasce un bambino o una bambina, questi non saranno considerati solo figli della madre (come accade per i figli e le figlie nati al di fuori di un matrimonio valido). Di conseguenza, si prevede che la donna debba rispettare un periodo di attesa [*idda*] alla fine del rapporto, proprio per garantire la certezza di un'eventuale filiazione. Questa forma di matrimonio è riconosciuta solo in Iran e dagli sciiti del Libano.

Come in Svizzera e nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, impedimenti matrimoniali discendono anche dal **grado di parentela**. Il Corano, contiene un elenco di parenti nei confronti dei quali sussiste l'impedimento matrimoniale che contempla: l'ascendente, il (o la) discendente, il fratello germano o unilaterale, la sorella germana o unilaterale, lo zio o la zia, la nipote o il nipote. Si noti che l'impedimento matrimoniale riguarda anche le persone allattate dalla stessa donna, comunemente detti fratelli e sorelle di latte. Non figurano, inve-

ce, nella lista, i cugini e le cugine germane, che dunque possono sposarsi tra di loro.

Il contratto di matrimonio

Il concetto di "contratto di matrimonio" proprio del diritto musulmano non corrisponde affatto a quello dei sistemi giuridici occidentali.

Da una parte, il contratto di matrimonio musulmano è l'unico documento che può essere esibito quale **certificato di matrimonio**: la celebrazione del matrimonio si esaurisce infatti nella conclusione del con-

La **dote** è, almeno in teoria, un "dono" che deve essere obbligatoriamente dato alla sposa dal marito. In quanto tale, la dote gli appartiene: deve essere data a lei personalmente, e non tramite terzi. Di solito l'importo da pagare viene discusso tra le famiglie prima del matrimonio, e dipende, tra l'altro, dallo status sociale della sposa. Solitamente si tratta di una somma di denaro, ma può anche consistere in un bene, un servizio, il finanziamento di un pellegrinaggio, ecc. Il valore della dote può variare considerevolmente: può trattarsi di un oggetto dal valore meramente simbolico (ad esempio un Corano o uno specchio) così come di una grossa somma di denaro, gioielli, metalli preziosi etc. Nella prassi, viene pagata in due rate. Una prima parte è data immediatamente, contestualmente alla conclusione del contratto di matrimonio. Una seconda parte è attribuita alla moglie in caso di divorzio o alla morte del marito. Tra le diverse funzioni, la dote ha quella di dare una certa sicurezza economica alla moglie, in caso di divorzio o di morte del marito. Dal momento che, secondo il diritto musulmano, le obbligazioni alimentari dell'ex marito nei confronti della ex moglie dopo il divorzio sono limitate e il regime patrimoniale tra coniugi è quello della separazione, la dote può rappresentare un'importante risorsa economica per la donna. Quando non è meramente simbolica, la dote può essere usata dalla moglie per costruire la propria fortuna economica, anche perché tradizionalmente le mogli non devono contribuire alle spese della famiglia. Si è anche osservato che, il fatto che la seconda parte della dote sia dovuta in caso di divorzio, può avere un effetto dissuasivo e servire a scongiurare il ripudio. Alla morte del marito, la dote non pagata è dovuta dagli eredi alla vedova

tratto.

Vero è che nel contratto di matrimonio possono essere incluse alcune “condizioni” e “clausole” patrimoniali, tra le quali la più comune è quella relativa alla dote. In questo senso, il **contratto di matrimonio** proprio del diritto musulmano potrebbe far pensare a un contratto con il quale gli sposi scelgono un regime patrimoniale. Tuttavia, i due tipi di atti restano profondamente diversi dal momento che l'unico regime patrimoniale tra coniugi contemplato dal diritto musulmano è quello della separazione dei beni.

Il contratto di matrimonio musulmano può essere concluso oralmente o per iscritto. Un accordo specifico relativo alla dote non è una condizione della validità del matrimonio (salvo nel caso particolare e raro di matrimonio a tempo determinato), ma è di solito incluso nel contratto. In assenza di un accordo sulla dote, si ritiene applicabile la “dote consuetudinaria” [*mahr almithl*].

Il contratto di matrimonio può contene-

re anche altre condizioni e clausole, a condizione che siano conformi al diritto musulmano. Tra queste, ad esempio, figurano le clausole che limitano il diritto del marito a concludere matrimoni successivi (nei paesi che ammettono la poligamia); a sancire che figli di precedenti matrimoni della donna crescano nella famiglia della nuova coppia; a prevedere che la coppia vivrà in un determinato paese o città, o anche a garantire alla moglie la possibilità di andare a trovare i genitori e i parenti (detti “uterini”) etc.

Teoricamente, è possibile prevedere clausole al fine di eliminare le discriminazioni nei confronti della donna esistenti nel diritto musulmano e riequilibrare almeno in parte l'uguglianza di genere. Per esempio è possibile prevedere, nel contratto di matrimonio, il diritto di divorziare unilateralmente anche a favore della moglie, o stabilire il diritto della moglie a ricevere un'educazione, a lavorare e a viaggiare senza dover ottenere, ogni volta, una previa autorizzazione da parte del marito. Bisogna comun-



que osservare che, nella pratica, è raro che un contratto di matrimonio contenga simili clausole, essendo queste lontane dalla mentalità corrente della maggior parte delle società musulmane attuali. Di conseguenza, sebbene la violazione di una condizione stabilita nel contratto di matrimonio possa in linea di principio costituire un motivo di divorzio, può accadere che un giudice si rifiuti di applicare tale tipo di condizioni o di sanzionarne l'inosservanza, ritenendole invalidamente apposte, benché apparentemente legittime, perché contrarie all'ordine pubblico del proprio paese.

I requisiti formali

Nel diritto musulmano classico, solo una condizione di forma deve essere rispettata durante la cerimonia: devono essere presenti due testimoni. Non è invece necessario che il matrimonio sia celebrato da un'autorità civile o religiosa [*imam*]. Non esistono prescrizioni relativamente al luogo o alla data di celebrazione. Non è neppure necessaria la presenza dei futuri coniugi in quanto è ammesso il matrimonio per procura. La prova del matrimonio è quindi facile da stabilire.

Oggi gli Stati arabi prevedono l'intervento di un'autorità civile durante la celebrazione del matrimonio. Nella prassi, accade di frequente che un funzionario amministrativo o un'autorità dello stato civile celebri il matrimonio e rediga il certificato di matrimonio che sarà firmato dagli sposi.

La trascrizione

Secondo il diritto musulmano classico, la redazione per iscritto di un contratto di matrimonio (atto di matrimonio) e la sua trascrizione in un registro non sono necessari. Gli Stati arabi tuttavia, incoraggiano la trascrizione del matrimonio per proteggere meglio i coniugi e fornire loro una prova del matrimonio.

In alcuni paesi, la trascrizione può avvenire contestualmente alla cerimonia, quando questa è celebrata da un ufficiale dello stato civile. Le condizioni della trascrizione possono differire a seconda che il matrimonio sia stato contratto o meno tra due persone di religione diversa o di diversa nazionalità.

I rapporti patrimoniali tra coniugi

Il diritto musulmano classico non conosce il concetto di regime patrimoniale tra coniugi. Ognuno dei coniugi conserva i beni che ha al momento del matrimonio. Il marito ha l'obbligo di provvedere alle spese della moglie (alloggio, cibo, abbigliamento) e, per il resto, i beni di proprietà personale restano tali. Ogni coniuge è quindi proprietario dei propri beni.

Inoltre, ogni dote concessa dal marito alla moglie diventa di sua proprietà personale e, quindi, non può essere rivendicata dal marito e restituita dalla moglie (ad eccezione del caso in cui la moglie chieda il divorzio senza giustificato motivo).

I rapporti personali tra coniugi

Nel diritto musulmano classico, i doveri del marito differiscono da quelli della moglie. I principali obblighi del marito consi-

stono nel versare la dote e provvedere al mantenimento di sua moglie.

Il dovere di provvedere alla **dote** [*mahr, sadaq*] è adempiuto generalmente mediante il trasferimento di una somma di denaro o di un bene da parte del marito alla moglie. Sebbene non sia una condizione di validità del matrimonio e la moglie possa rinunciare alla dote, questa è considerata un "regalo obbligatorio" e, come tale, i beni attribuiti in dote diventano di esclusiva proprietà della moglie.

Il dovere di **mantenimento** [*nafaqa*] include l'obbligo di provvedere all'abbigliamento, all'alloggio e al nutrimento della moglie. Obbligato è il marito, indipendentemente dalla sua ricchezza, e anche laddove la moglie abbia maggiori disponibilità di lui.

Legalmente, il mantenimento è considerato un debito il cui mancato pagamento può essere motivo di divorzio e sanzionato anche con la reclusione. Quest'ultima ipotesi si realizza solo ove il marito, benché ne abbia la possibilità si rifiuti di adempiere a tale obbligo.

I doveri della moglie nei confronti del proprio marito non sono di carattere economico. Il diritto musulmano tradizionale impone alla moglie un **dovere di obbedienza** verso il marito.

Questo significa che il marito può condizionare ogni movimento, spostamento, attività lavorativa, relazioni sociali e qualsiasi altra attività della moglie. Sebbene la sharia non lo preveda, secondo alcune tradizioni la moglie ha anche il dovere di occuparsi della

casa e degli eventuali figli, che deve allattare.

Attraverso una serie di riforme legislative, taluni paesi di diritto musulmano hanno previsto delle attenuazioni dei doveri coniugali sopra descritti, in senso egualitario. Si prevede che la moglie debba essere consultata per questioni che la riguardano direttamente o che riguardano la sua famiglia. Inoltre, in molti paesi, recenti riforme promuovono l'emancipazione della donna della famiglia, attraverso un potenziamento della situazione giuridica della moglie rispetto a quella del marito.

Un'attenzione crescente è stata portata ai diritti del marito e ai doveri della moglie nella sfera sessuale. Recentemente, numerose riforme hanno inteso equiparare i diritti e doveri coniugali in questo ambito. Questo ha portato a riconoscere quale valido motivo di divorzio per la donna lo stupro coniugale, sebbene, secondo il diritto musulmano classico, lo stupro endomatrimoniale non sia mai stato considerato un reato penale.

La poligamia

Nella diritto musulmano classico, la poligamia è permessa. Un uomo può avere quattro mogli se è in grado di provvedere agli obblighi di mantenimento che derivano dal matrimonio con ciascuna di loro e di garantire a tutte lo stesso tenore di vita. Alcuni studiosi considerano che questo è impossibile e ne deducono che la norma che lo prevede rappresenta un ostacolo insormontabile alla bigamia e alla poligamia.

La maggior parte degli Stati musulmani permettono ancora la poligamia. Ciononostante è raramente praticata anche perché costituisce un motivo di divorzio (ex lege o contrattuale).

Alcuni paesi, come la Tunisia, l'hanno esplicitamente vietata.

Il riconoscimento del matrimonio musulmano in Svizzera

Il riconoscimento da parte delle autorità svizzere di un matrimonio straniero dipende, in primo luogo, dalla sua validità nel paese in cui è stato celebrato.

Sebbene un matrimonio religioso celebrato in Svizzera non produca, in quanto tale, nessun effetto giuridico, i tribunali svizzeri possono riconoscere gli effetti giuridici di un matrimonio religioso celebrato all'estero, a condizione che il paese nel quale è stato celebrato gli attribuisca effetti giuridici e purché questi non siano contrari all'ordine pubblico svizzero.

Sono qualificati tali, e rappresentano dunque un'eccezione al principio generale del riconoscimento, il secondo matrimonio del bigamo e i successivi matrimoni del poligamo. Di conseguenza, sebbene validamente contratti all'estero, il secondo matrimonio e i successivi non sono, in linea di principio, riconosciuti dalle autorità svizzere.

Questa mancanza di riconoscimento non impedisce, tuttavia, che taluni degli effetti giuridici che normalmente conseguono al matrimonio del poligamo, si possano produrre in Svizzera in funzione delle circostanze del caso. Un limitato riconoscimento

si potrà produrre, ad esempio in relazione allo status dei figli del secondo matrimonio e dei successivi, in materia di devoluzione dell'eredità, relativamente alla pensione di reversibilità, etc.

3. Lo scioglimento del matrimonio

Le procedure per lo scioglimento del matrimonio

Il diritto musulmano classico prevede solo poche formalità per lo scioglimento del matrimonio. In alcuni casi, i coniugi possono procedere per proprio conto senza ricorrere all'intervento dell'autorità pubblica.

Un **matrimonio** può essere dichiarato **nullo** se, ad esempio, è stato concluso in violazione delle disposizioni che prevedono impedimenti matrimoniali (come quelle relative ai legami familiari). Il matrimonio dichiarato nullo dopo essere stato consumato produce comunque i doveri che scaturiscono dall'unione matrimoniale relativamente ai figli e al versamento della dote.

Il **divorzio su iniziativa del marito** ("ripudio," "divorzio privato," "divorzio unilaterale", o "orale") ha effetto dal momento in cui questi pronuncia una formula specifica atta a indicare la sua volontà di sciogliersi dal vincolo coniugale. Le parole della formula, ad esempio, "*anti taleq*" ("sei divorziata"), non necessariamente devono essere pronunciate in presenza della moglie. Tuttavia, secondo alcune interpretazioni (diritto sciita), devono essere pronunciate davanti a testimoni. Dal momento in cui la formula è pronunciata, decorre un periodo di tre mesi durante i quali la coppia può riconciliarsi. In assenza di riconciliazione durante questo periodo, il divorzio diventa irrevocabile e il matrimonio si scioglie.

Il diritto del marito al **divorzio unilaterale** [*talaq*] può essere dato anche alla moglie, contrattualmente, al momento del matrimonio, o successivamente.

Il **divorzio su iniziativa della moglie** [*khul*] è possibile solo con il consenso del marito o, secondo alcune interpretazioni, in esito a una decisione giudiziaria se il marito non acconsente al divorzio. Al divorzio su iniziativa della moglie consegue la restituzione di una parte della dote o la corresponsione al marito di ogni altro mezzo atto a fornirgli un indennizzo o compensazione.

Il **divorzio giudiziario** è riconosciuto dal diritto musulmano classico che lo prevede, essenzialmente a favore della donna, consentendogli di avviare la procedura unilateralmente.

In alcuni Stati arabi, il divorzio extragiudiziale o "privato" è stato limitato o anche vietato, di modo che oggi, in tali paesi, è previsto che lo scioglimento del matrimonio possa essere validamente pronunciato solo da un'autorità giudiziaria.

Le cause

I motivi in base ai quali un matrimonio può essere sciolto definiscono gli aspetti fondamentali del diritto musulmano in materia di divorzio. Il divorzio ingiustificato e il divorzio per giusta causa differiscono notevolmente per gli uomini e per le donne. Gli effetti patrimoniali del divorzio sono parimenti molto diversi.

Il marito può divorziare senza allegare i motivi della sua decisione. Il divorzio privato, unilaterale e senza motivo è dunque sempre possibile per il marito.

Se il contratto di matrimonio non lo prevede, la moglie non ha la possibilità di decidere, unilateralmente, il divorzio. In questo senso, la

decisione della moglie di divorziare è subordinata al consenso del marito o a una decisione del tribunale.

L'autorità giudiziaria può pronunciare il divorzio su iniziativa della moglie in presenza di validi motivi. Tra questi figurano solitamente: l'assenza prolungata e ingiustificata del marito dalla casa coniugale, la reclusione del marito, una sua grave disabilità o comunque il suo inadempimento all'obbligo di mantenimento, o ancora la violenza domestica (violenza fisica o morale, incluso lo stupro coniugale).

Il diritto positivo di diversi Stati arabi attribuisce ulteriori e più ampi diritti alle moglie in materia di divorzio. In particolare, alcuni di questi ammettono il divorzio della moglie senza valutarne i motivi e nonostante l'opposizione del marito.

La divisione dei beni

Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici lo scioglimento del matrimonio può essere fonte di liti giudiziarie per quanto riguarda la divisione dei beni, in particolare di quelli acquisiti durante il matrimonio. Nel paesi di diritto musulmano questa conseguenza è scongiurata dall'assenza di "beni comuni". Ciascun coniuge conserva la proprietà sui beni di cui era proprietario al momento del matrimonio e sui frutti che tali beni producono. In caso di divorzio, i beni che ha portato il marito continueranno a essere di proprietà del marito e lo stesso accade con i beni della moglie. Come già detto, la dote è considerata un bene proprio della moglie e, salvo il caso in cui lei non

chieda il divorzio senza motivo e debba, di conseguenza, restituire la dote al marito a titolo di risarcimento [*khul'*], questa rappresenterà una risorsa economica cruciale, una volta venuto meno il diritto al mantenimento in esito al divorzio.

Per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, questi spettano al coniuge il cui denaro è stato utilizzato per l'acquisto, o che li ha ricevuti in dono. Se non vi è certezza su questo punto, la consuetudine, che è un'altra fonte del diritto musulmano classico, contempla norme relative all'attribuzione di beni specifici in caso di controversia.

Il diritto positivo di alcuni Stati arabi contemporanei consente ai coniugi di adottare specifici regimi patrimoniali.

Il riconoscimento in Svizzera del ripudio

Nella legge musulmana classica come in alcuni Stati arabi, il ripudio è una prerogativa maschile, basata esclusivamente sulla dichiarazione del marito di voler mettere fine al matrimonio. Non vi è alcuno spazio per considerare il punto di vista della moglie. Anche se un'autorità statale intervenisse per omologare il ripudio una volta pronunciato dal marito come previsto dal diritto classico, questa procedura di divorzio si pone manifestamente in contrasto con l'ordine pubblico svizzero e non può quindi essere riconosciuta in Svizzera. D'altra parte, nonostante la manifesta contrarietà all'ordine pubblico di questa procedura, lo scioglimento del matrimonio provocato dal ripudio unilaterale

può essere riconosciuto in Svizzera se la moglie lo richiede. Inoltre, se, a seguito di un ripudio, due coniugi stranieri hanno sciolto il loro matrimonio, essi non saranno considerati coniugati in Svizzera. La dottrina spiega questa apparente contraddizione facendo riferimento alla mancanza di uno stretto legame con la Svizzera del caso di stranieri che divorziano all'estero.



4. La filiazione

La cittadinanza

Negli Stati musulmani, le norme sulla cittadinanza variano da Stato a Stato. La regola di base si basa sul principio dello *ius sanguinis*, in base al quale la cittadinanza del figlio è quella di uno dei suoi genitori. Tuttavia, un certo numero di Stati ritiene che la cittadinanza possa essere trasmessa unicamente dal padre al figlio o figlia e non dalla madre. In considerazione del fatto che norme che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza sono determinate unilateralmente da ciascuno Stato, e che anche la Svizzera segue il principio dello *ius sanguinis*, ai figli e alle figlie nati da una madre di cittadinanza svizzera e da un padre cittadino di un paese arabo potrà essere attribuita sia la cittadinanza svizzera che quella del paese di cittadinanza del padre. La doppia cittadinanza è infatti ampiamente accettata negli Stati arabi moderni.

La determinazione della paternità

Nella misura in cui i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio non sono consentiti dal diritto musulmano, la paternità è determinata dal vincolo coniugale. Si presume che il marito della donna che partorisce, purché il parto avvenga entro sei mesi dalla data del matrimonio, sia padre del bambino o della bambina che è nata. Il bambino o la bambina nata dopo sei mesi dalla conclusione del matrimonio sarà quindi considerata legittima. Generalmente, una presunzione simile vale anche per i figli e le figlie nate circa un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Al di fuori di questo caso, la filiazione avvenuta fuori dal matrimonio non crea alcuna relazione giuridica tra il bambino o la bambina e il padre biologico, ma solo con la madre, incluso il diritto di successione. La severità di questa regola è mitigata dalla natura informale delle procedure per la conclusione del matrimonio. Dal momento che la trascrizione del matrimonio in un registro apposito non è sempre necessaria, i genitori biologici di un bambino nato "fuori dal matrimonio" possono rivendicare la legittimità del loro figlio o della loro figlia affermando che il matrimonio era stato celebrato prima della nascita. In questo senso, il riconoscimento di paternità [*iqrar*] è al tempo stesso un "riconoscimento di matrimonio" ed è possibile solo attraverso una *fictio iuris*, ossia sostenendo che esisteva un vincolo coniugale valido prima della gravidanza tra i genitori. Occorre ovviamente che le condizioni di validità lo permettano (assenza di impedimenti etc.). Tale riconoscimento vale al tempo stesso come prova dell'unione coniugale (avvenuta tra madre e padre) e come prova della paternità. In generale, i tribunali assumono una posizione favorevole al riconoscimento della paternità e dell'unione coniugale, per quanto possibile, anche in quei casi in cui non ci sono prove certe del matrimonio al di là delle dichiarazioni delle parti. Si deve poi notare che esistono altre eccezioni al principio fondamentale che vieta lo stabilimento della paternità naturale, ossia il riconoscimento da parte del padre del fi-

glio nato al di fuori di un'unione coniugale.

L'adozione

Il diritto musulmano tradizionale vieta l'adozione, intesa come creazione di un legame giuridico di filiazione che non corrisponde alla verità biologica. Tuttavia, alcune istituzioni di diritto musulmano possono essere assimilate all'adozione, perché assolvono a funzioni simili. Una di questi è la *"kafala"*, che consente a un uomo di prendersi cura di un bambino o di una bambina, crescendo come un figlio ma senza attribuirgli il suo cognome e senza che diventi uno dei suoi potenziali eredi. Inoltre, grazie a l'*"iqrar"*, un uomo può riconoscere un bambino o una bambina come suo figlio o figlia e, quindi, raggiungere lo stesso risultato dell'adozione. Alcuni paesi conoscono altre istituzioni alternative all'adozione, basate sulla consuetudine. La maggior parte dei paesi di diritto musulmano si attiene alla regola rigida contro l'adozione come principio generale. Tuttavia, alcuni Stati non riprendono questo principio. Questo è il caso della Tunisia, dove l'adozione è possibile.

La responsabilità genitoriale e la cura dei bambini e delle bambine

Il diritto musulmano tradizionale distingue la responsabilità genitoriale [*wilaya*] e la cura [*hadana*] dei figli. Mentre la responsabilità genitoriale consiste nel diritto/dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio e della figlia e di assumerne la responsabilità giuridica, la cura consiste nel soddisfare i suoi bisogni affettivi e materiali


quotidianamente. Nel diritto musulmano classico, in caso di divorzio, una regola generale vuole che la responsabilità genitoriale sia attribuita in via esclusiva al padre mentre la cura spetti alla madre. Pertanto, il padre rimane obbligato a provvedere al mantenimento del figlio, in via esclusiva, per tutta la sua infanzia, anche se il bambino è affidato alle cure quotidiane di sua madre, con la quale solitamente i bambini piccoli continuano a convivere dopo la separazione. Se si risposa, la madre perde il diritto/dovere di occuparsi materialmente e affettivamente del figlio. Inoltre, il bambino e la bambina si reputano non aver più bisogno delle cure materne una volta cresciuti. Le opinioni in merito al momento in cui vada fissata l'età anagrafica raggiunta la quale il figlio e la figlia non hanno più bisogno di "cura" variano notevolmente a seconda delle scuole giuridiche e del sesso dei figli. Per i maschi, vi sono paesi che la fissano ai 2 anni e altri che ritengono che si debba attendere la maggiore età. Per le femmine, il minimo è 7 anni di età e il massimo consiste nel mantenere il diritto alla cura materna fino al matrimonio. La religione del bambino può inoltre influenzare la distribuzione della responsabilità genitoriale, soprattutto nei casi in cui la madre non segue la religione musulmana.

Gli Stati musulmani hanno introdotto riforme legislative per superare la rigidità della ripartizione della responsabilità genitoriale e della cura dei figli prestabilita in funzione del genere, imponendo di verificare nel caso concreto "l'interesse superiore del minore".

Inoltre, vi è una tendenza generale che consiste, da una parte, nell'innalzare l'età raggiunta la quale il bambino può essere privato delle cure materne per essere affidato in via esclusiva al padre e, dall'altra, a trasferire parte della responsabilità genitoriale alla madre. I diritti/doveri che discendono dall'attribuzione della cura del bambino e

della bambina alla madre divergono notevolmente nei vari Stati arabi.

Il diritto di visita del genitore non convivente sembra essere riconosciuto in tutti gli Stati. Le regole che presiedono al diritto di visita, che può essere attribuito anche ai nonni, sono anch'esse variabili nei diversi Stati.



5. Il diritto successorio

Nella legislazione contemporanea degli Stati di diritto musulmano, il diritto delle successioni riflette ancora ampiamente il diritto tradizionale musulmano. Dal punto di vista giuridico, l'eredità include i soli beni appartenenti al defunto, e non i debiti. Inoltre, le norme di diritto successorio sono generalmente obbligatorie: non è possibile diseredare i propri eredi legittimi e gli eredi non possono rinunciare all'eredità. Solo la devoluzione testamentaria può essere accettata o rifiutata.

Testamenti / Legati

Le regole di diritto musulmano classico sono liberali riguardo alla libertà di testare, sebbene alcune restrizioni esistano. Il più importante limite riguarda la quota disponibile, ossia la parte della successione che il testatore può sottrarre agli eredi legali: è possibile disporre per testamento di una quota del proprio patrimonio pari a **un terzo**. I due terzi del proprio patrimonio fanno parte della quota di legittima e devono essere devoluti agli eredi legali. L'efficacia delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile è soggetta all'approvazione degli eredi, dopo la morte del testatore. In linea di principio, ciascuno può lasciare in eredità i propri beni a qualsiasi persona fisica, indipendentemente dalla sua religione, a un gruppo di persone, a persone giuridiche o organizzazioni, redigendo un testamento. La principale eccezione a questa regola è che non si può istituire erede o legatario chi è già un erede legale. In altre parole, non si può accrescere

la quota di un erede legale attraverso disposizioni testamentarie.

Requisiti di forma

In linea di principio, il diritto musulmano classico non subordina la validità di un testamento a condizioni di forma. L'unica condizione di validità consiste nella capacità di testare. Taluni requisiti di forma possono tuttavia essere previsti dal diritto positivo di alcuni Stati arabi.

Eredi legali

Gli eredi legali del defunto sono i membri della sua famiglia, nella quale è inclusa sua moglie. Il diritto musulmano tradizionale prevede un'eccezione a questo principio generale che si applica nei casi in cui taluni membri della famiglia non sono di religione musulmana. L'erede legale di un musulmano può essere solo un musulmano e, viceversa, un musulmano può essere erede solo di un de cuius musulmano. In altre parole, la trasmissione ereditaria può avvenire solo se entrambi, il de cuius e l'erede, sono musulmani. Mediante testamento, è comunque possibile prevedere che il coniuge non musulmano riceva parte dei beni ereditari.

La devoluzione dell'eredità

Quote fisse e predeterminate del patrimonio sono attribuite ai membri della famiglia di sesso **femminile**, ai **genitori** del de cuius e al **coniuge**. Gli eredi di sesso maschile ricevono il patrimonio che resta una volta distribuite tali quote fisse. Occorre tut-

tavia rispettare il principio in base al quale **gli eredi di sesso maschile ricevono il doppio di quelli di sesso femminile**. La combinazione di queste regole comporta che le circostanze della parentela influenzano notevolmente l'entità delle quote. La moglie, ad esempio, riceve $\frac{1}{4}$ del patrimonio del marito in assenza di discendenti ma solo $\frac{1}{8}$ se concorre con essi. Se non è di religione musulmana, può addirittura ricevere il terzo della quota disponibile ma solo se suo marito la istituisce come erede testamentaria altrimenti non riceve nulla. Il marito riceve invece la metà del patrimonio della moglie in assenza di discendenti e $\frac{1}{4}$ se concorre con loro. Se l'unico discendente è una femmina, riceverà la metà del patrimonio di ciascuno dei genitori. Se vi sono più figlie femmine, erediteranno in pari misura $\frac{2}{3}$ del patrimonio del defunto. Se i discen-

denti sono due, un maschio e una femmina, il figlio riceverà il doppio della quota ereditata da sua sorella. Se invece il defunto ha due figli e una figlia, i figli riceveranno ciascuno $\frac{2}{5}$ del patrimonio e la figlia riceverà $\frac{1}{5}$.

Una volta attribuite le quote spettanti agli eredi legali, la parte restante del patrimonio è attribuita ai parenti maschi [*assab*], e in primo luogo è distribuita tra i figli e i nipoti maschi del defunto. Il figlio esclude lo zio. In teoria, possono ereditare anche parenti maschi lontani del defunto. Sebbene ci siano alcune eccezioni, **questo quadro generale rimane valido all'interno degli Stati che applicano il diritto musulmano classico**.

Donazioni

Diversamente dal limite di un terzo del patrimonio previsto per la devoluzione testamentaria, non ci sono restrizioni quantitative per le donazioni *inter vivos*. La libertà di donare non incontra alcun limite durante la vita di una persona (eccetto in caso di donazione concessa durante una malattia in fase terminale).





6. Particolarità nazionali

Il diritto contemporaneo degli Stati arabi e dell'Iran contiene molte regole del diritto musulmano tradizionale, ma anche importanti divergenze e eccezioni ad alcune di loro. Alcune particolarità nazionali sono elencate qui di seguito con riferimento a cinque Stati arabi e all'Iran. Si tratta di informazioni a carattere generale presentate qui a scopo illustrativo, senza l'ambizione di fornire una panoramica completa del quadro giuridico in vigore nei paesi indicati.

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Matrimonio						
Legge applicabile	La legge applicabile al matrimonio varia in funzione dell'appartenenza di entrambi o di solo uno dei coniugi alla religione musulmana. Il matrimonio interreligioso potrebbe essere regolato dalla legge del marito e / o dalla legge musulmana.	La legge applicabile al matrimonio varia in funzione dell'appartenenza di entrambi o di solo uno dei coniugi alla religione musulmana.	La legge applicabile al matrimonio varia in funzione dell'appartenenza religiosa. Il codice di famiglia, basato sul diritto musulmano si applica se almeno uno dei coniugi è di nazionalità marocchina e di religione musulmana. Esiste un diritto marocchino specifico per la comunità ebraica.	La legge tunisina si applica a tutti i cittadini tunisini, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Ci possono essere regole specifiche per gli stranieri.	La legge degli Emirati Arabi Uniti si applica a tutti i cittadini e agli stranieri salvo che chiedano l'applicazione della loro legge nazionale. La legge applicabile al matrimonio dipende dall'appartenenza religiosa dei coniugi di religione non-musulmana.	La legge applicabile al matrimonio varia per Sciiti e Sunniti. Il matrimonio misto è soggetto alla legge del marito.
Chi puo' sposarsi?	L'età minima per contrarre matrimonio è di 18 anni.	L'età minima per contrarre matrimonio dipende dalla religione di appartenenza. Il Libano conta 18 religioni e 15 normative applicabili allo statuto personale. La legge sunnita fissa l'età minima per contrarre matrimonio a 17 anni per le femmine e 18 per i maschi, ma il tribunale puo' concedere, ove richiesto, un'autorizzazione a contrarre matrimonio anche ai minori di età.	L'età minima per contrarre matrimonio è di 18 anni, il tribunale puo' concedere, ove richiesto, un'autorizzazione a contrarre matrimonio ai minori di età. E' anche possibile chiedere un'autorizzazione giudiziaria per la bigamia e la poligamia in presenza di circostanze eccezionali.	L'età minima per contrarre matrimonio è di 18 anni, ma il tribunale puo' concedere, ove richiesto, un'autorizzazione a contrarre matrimonio ai minori di età. La poligamia è vietata.	L'età minima per contrarre matrimonio è di 18 anni, ma il tribunale puo' concedere, ove richiesto, un'autorizzazione a contrarre matrimonio ai minori di età.	L'età minima per contrarre matrimonio è di 13 anni per le femmine e 15 per i maschi, ma si puo' chiedere al tribunale un'autorizzazione a contrarre matrimonio anche prima di questa età con il consenso del <i>wali</i> (tutore).

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Contratto di matrimonio	Include generalmente l'accordo sulla dote che è obbligatoria. Il contratto di matrimonio puo' contenere altre condizioni e clausole facoltative elencate in un allegato.	Include generalmente l'accordo sulla dote che è obbligatoria. Il contratto di matrimonio puo' contenere altre condizioni e clausole facoltative.	L'accordo sulla dote è una condizione di validità del matrimonio. La legge elenca il contenuto minimo del contratto. Oltre al contenuto obbligatorio il contratto puo' contenere altre condizioni e clausole facoltative elencate in un allegato. I coniugi possono scegliere un regime patrimoniale al quale sottoporre i beni conseguiti durante il matrimonio.	Include generalmente l'accordo sulla dote. I coniugi possono adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni contestualmente al matrimonio o in un momento successivo attraverso un atto pubblico.	Include generalmente l'accordo sulla dote. La legge stabilisce un valore massimo per la dote. Il contratto puo' contenere clausole e condizioni facoltative.	Include generalmente l'accordo sulla dote. Anche se la legge non stabilisce valori minimi o massimi per la dote, non è possibile reclamare una somma superiore a 110 pezzi d'oro (<i>Bahar azadi</i>) se il marito non ne ha i mezzi. La dote è poi una condizione di validità del matrimonio temporaneo. Gli uffici "matrimoniali" sono competenti a certificare il matrimonio (libretto di 21 pagine, con clausole standard e informazioni relative agli sposi, alla dote e ogni altro accordo economico). Le clausole del contratto sono firmate dai coniugi, una per una, e è possibile aggiungere clausole "su misura".
Requisiti di forma	La cerimonia è officiata da un impiegato dello Stato [<i>mazun</i>] se i coniugi sono di religione musulmana; ovvero da un impiegato del Ministero della Giustizia [<i>shahr aqari</i>] se almeno uno dei coniugi non è musulmano o non è egiziano. Il matrimonio cristiano è soggetto a norme specifiche. Non c'è un tutore.	Ogni religione segue le sue regole in materia di celebrazione del matrimonio. Il matrimonio civile non esiste. Secondo la legge sunnita devono trascorrere 10 giorni tra le pubblicazioni del matrimonio e la sua celebrazione; devono essere presenti due testimoni e la conclusione del matrimonio è soggetta a trascrizione ad opera di un giudice.	Il contratto di matrimonio puo' essere orale o scritto, purché avvenga in presenza di due testimoni. E' tuttavia necessaria un'autorizzazione da parte del tribunale della famiglia per ottenere un certificato (rilasciato dietro presentazione di un certo numero di documenti). Il contratto è soggetto a omologazione giudiziaria.	Il contratto di matrimonio deve essere redatto per atto pubblico a cura di due notai o dell'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni. All'estero: davanti a agenti diplomatici o ufficiali consolari tunisini; oppure secondo la legge locale e, nei 3 mesi successivi, dichiarato al consolato tunisino più vicino. Il matrimonio per procura (che risulti da atto autentico) è possibile.	Il contratto di matrimonio deve essere redatto per atto pubblico a cura dell'ufficiale di stato civile [<i>mazun</i>] autorizzato a celebrare matrimoni.	Sono necessarie le dichiarazioni orali di entrambi i coniugi e il matrimonio per procura è ammesso.

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Trascrizione di matrimoni conclusi in forma privata	I matrimoni celebrati secondo la consuetudine locale [<i>urfij</i>] non sono riconosciuti ma possono essere trascritti in presenza di talune condizioni.	Varia in funzione della religione di appartenenza.	Una riforma del 2004 ha sancito la nullità dei matrimoni che non rispettano i requisiti di forma stabiliti dallo Stato. La riforma prevedeva un regime transitorio per la trascrizione dei matrimoni informali fino al 2019.	Non sono riconosciuti. Il mancato rispetto delle condizioni di validità del matrimonio lo rende nullo e l'illiceità è accompagnata da sanzioni di carattere penale.	In assenza di trascrizione, il matrimonio può essere provato ai sensi della <i>sharia</i> , quanto meno in presenza di determinate condizioni.	La trascrizione è necessaria, sotto pena di sanzioni penali, sebbene non sia una condizione di validità del matrimonio. La trascrizione dei matrimoni a tempo determinato è necessaria solo in presenza di una gravidanza, con il consenso degli sposi o se è stata prevista un'obbligazione in tal senso nel contratto di matrimonio.
Rapporti patrimoniali tra coniugi	Separazione dei beni Non c'è una chiara base giuridica per la comunione dei beni.	Il regime patrimoniale varia in funzione della religione di appartenenza. La legge sunnita prevede la separazione dei beni.	La comunione dei beni acquisiti durante il matrimonio può essere scelta dai coniugi attraverso la redazione di uno specifico atto, diverso dal contratto di matrimonio.	Separazione dei beni. E' possibile scegliere la comunione dei beni ai sensi di una legge del 1998.	Separazione dei beni.	Separazione dei beni. E' possibile scegliere un diverso regime patrimoniale.
Rapporti personali tra coniugi	Oltre ai doveri di carattere economico (obbligo di mantenimento), il marito ha il dovere di trattare sua moglie con gentilezza. La moglie ha un dovere di obbedienza nei confronti del marito e, secondo le tradizioni, di provvedere alla cura dei figli, della casa e del marito, sebbene per il lavoro domestico la donna possa pretendere di essere remunerata. Lo stupro coniugale non è un reato. L'adulterio è un reato punibile a querela di parte.	I diritti e doveri coniugali variano in funzione della religione di appartenenza. Secondo il diritto sunnita il marito ha l'obbligo di mantenere la moglie secondo standard che possono essere stabiliti giudizialmente e la moglie ha un dovere di obbedienza nei confronti del marito che può includere quello di occuparsi dei lavori domestici, per i quali può pretendere una remunerazione. Lo stupro coniugale non è un reato. L'adulterio è un reato.	Una riforma legislativa ha riconosciuto il principio di eguaglianza tra i coniugi. Permane l'obbligo di mantenimento a carico del marito, che include la casa coniugale. L'adulterio è un reato punibile a querela di parte Lo stupro coniugale non è un reato legislativamente previsto ma è stato riconosciuto come tale in una decisione di merito.	In base al dovere di cooperazione nella conduzione degli affari di famiglia, anche se il mantenimento è generalmente assicurato dal marito, la moglie deve contribuire ai bisogni della famiglia anche con un lavoro remunerato se questo è possibile - oltre che, secondo le tradizioni, con il proprio lavoro domestico (cura della casa, dei figli e del marito salvo che possa esigere personale qualificato - il lavoro domestico della donna, incluso l'allattamento dei figli, è lavoro che il marito dovrebbe remunerare, ma queste norme non corrispondono sempre alle consuetudini). L'adulterio è un reato. Lo stupro coniugale non è espressamente sanzionato da una norma penale, ma può essere perseguito penalmente.	Numerosi diritti e doveri dei coniugi sono legislativamente previsti, sia nei loro rapporti reciproci, sia individualmente. In generale il marito ha il dovere di provvedere ai bisogni economici della famiglia e la moglie ha un dovere di obbedienza al marito oltre che, secondo le tradizioni, dei lavori domestici, per i quali può pretendere una remunerazione.	Esiste un dovere di collaborazione e gentilezza reciproca. Il marito ha inoltre il dovere di gestire gli affari familiari e mantenere la famiglia. La moglie ha il diritto di essere mantenuta e un dovere di obbedienza (subordinato al dovere del marito di mantenerla); deve inoltre occuparsi, secondo le tradizioni, dei lavori domestici, per i quali è prevista una remunerazione. La moglie ha diritto alla dote.

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Scioglimento del matrimonio						
Legge applicabile	La legge applicabile al divorzio varia in funzione dell'appartenenza di entrambi o di solo uno dei coniugi alla religione musulmana. Il matrimonio misto è regolato dalla legge del marito e/o dalla legge musulmana.	La legge applicabile al divorzio varia in funzione dell'appartenenza religiosa. In caso di matrimonio misto è possibile l'applicazione distributiva delle leggi applicabili a ciascuno dei coniugi.	La legge applicabile al divorzio varia in funzione dell'appartenenza di entrambi o di solo uno dei coniugi alla religione musulmana. Se un coniuge è di cittadinanza marocchina e di religione musulmana si applica il codice della famiglia che è basato sulla sharia. Esistono norme specifiche per gli ebrei.	Si applica la legge tunisina, ed esistono regole specifiche per gli stranieri.	Si applica la legge degli Emirati, ma lo straniero può chiedere l'applicazione della propria legge nazionale. I cittadini degli Emirati di confessione diversa da quella musulmana possono chiedere l'applicazione delle regole confessionali della loro comunità.	La legge applicabile al divorzio varia in funzione dell'appartenenza religiosa. La legge del marito si applica ai matrimoni misti.
Procedura	Il divorzio privato [ripudio] è ammesso ma deve essere trascritto nel registro religioso dell'ufficio notarile [<i>mazun</i>]. La donna può divorziare in presenza di validi motivi con il consenso del marito o attraverso una procedura giudiziaria.	La procedura di divorzio varia in funzione dell'appartenenza religiosa. Secondo il diritto sunnita, è ammesso il ripudio ma anche il divorzio giudiziario che prevede una procedura di conciliazione preliminare al divorzio e il divorzio su iniziativa della moglie con il consenso del marito: <i>khul'</i> .	Il ripudio è vietato e si prevede un tentativo di conciliazione preliminare al divorzio giudiziale.	Il ripudio è vietato e si prevede un tentativo di conciliazione preliminare al divorzio che è condizione di validità dello stesso.	Il divorzio privato [ripudio] è ammesso ma deve essere trascritto nel registro religioso dell'ufficio notarile [<i>mazun</i>]. La donna può divorziare in presenza di validi motivi con il consenso del marito o attraverso una procedura giudiziaria. E' previsto un tentativo di conciliazione.	Il ripudio è vietato. Ciascun coniuge può chiedere il divorzio introducendo un'istanza giudiziale. La procedura di conciliazione è obbligatoria in caso di divorzio contenzioso. La trascrizione è necessaria (il certificato di riconciliazione e la pronuncia del divorzio perdono efficacia se non trascritti tempestivamente) E' previsto un periodo di "lutto vedovile" alla fine della convivenza, per garantire la certezza di eventuali filiazioni.

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Cause di divorzio	<p>Il divorzio del marito non necessita di cause di giustificazione.</p> <p>Diversamente, il divorzio può essere chiesto dalla moglie in presenza di una giusta causa (di solito una malattia grave e incurabile del marito, la sua reclusione, la sua assenza dal domicilio coniugale, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenerla e i danni morali e materiali che crea alla donna).</p> <p>Alla moglie è data comunque anche la possibilità di ottenere un divorzio senza giusta causa e nonostante le obiezioni del marito.</p>	<p>Le norme sul divorzio divergono in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>Il diritto applicabile ai sunniti prevede, per il divorzio su iniziativa della moglie (il divorzio del marito non necessita di cause di giustificazione): l'impotenza o una malattia grave del marito, la sua assenza, l'inottemperanza al dovere di mantenimento, la discordia.</p>	<p>Il divorzio può avere varie cause, incluso il mutuo consenso.</p> <p>Ciascun coniuge può inoltre chiedere il divorzio per discordia (<i>chiqaq</i>).</p> <p>Il divorzio può essere chiesto anche in ragione dell'inadempimento di una delle condizioni stipulate nel contratto di matrimonio; il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento, pregiudizi (morali e materiali); assenza prolungata.</p>	<p>Uomini e donne hanno gli stessi diritti di chiedere il divorzio in base alle stesse cause:</p> <p>Mutuo consenso; Pregiudizio subito; Volontà unilaterale; Inottemperanza ai doveri derivanti dal matrimonio (ad esempio per quanto attiene all'obbligo di mantenimento).</p>	<p>Il divorzio del marito non necessita di cause di giustificazione. Le cause di divorzio legittimanti per la moglie sono:</p> <p>Malattia grave del marito; Mancato versamento della dote; Mancato adempimento all'obbligo di mantenimento; Pregiudizi e discordia; Assenza prolungata del marito; Reclusione del marito; Giuramento solenne del marito: "non avrò rapporti sessuali con te per 4 mesi" (<i>zihār</i>) oppure "sei altrettanto proibita per me che la schiena di mia madre" (<i>ilā</i>) con il quale lascia intendere che non avrà rapporti sessuali con lei.</p> <p>Il giudice può, in casi eccezionali, pronunciare il divorzio senza giusta causa, nonostante il rifiuto del marito <i>khul'</i>.</p>	<p>Il divorzio del marito non necessita di cause di giustificazione.</p> <p>Le cause di divorzio legittimanti per la moglie sono:</p> <p>Assenza prolungata del marito; Mancato adempimento all'obbligo di mantenimento e/o di altre obbligazioni che gli incombono <i>ex lege o ex contractu</i>.</p> <p>È ammesso il divorzio per mutuo consenso nell'ambito di una procedura non contenziosa.</p>
Regime patrimoniale e regole applicabili alla divisione dei beni coniugali	Separazione dei beni	<p>Le norme sulla divisione dei beni in esito al divorzio divergono in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>Il diritto sunnita prevede la separazione dei beni.</p>	Separazione dei beni. È possibile optare per la comunione dei beni e/o prendere in considerazione il reciproco apporto ai beni acquisiti durante il matrimonio (lavoro, compreso quello domestico, etc.).	Separazione dei beni. È possibile optare per la comunione dei beni dal 1998, in particolare per gli acquisti immobiliari.	Separazione dei beni.	<p>Separazione dei beni.</p> <p>La remunerazione della moglie per il lavoro domestico compiuto durante il matrimonio è possibile (<i>ajrat ol-mesl</i>).</p> <p>Nella prassi corrente, il contratto di matrimonio include clausole standard sulla divisione dei beni in caso di divorzio.</p>

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Filiazione						
Legge applicabile	Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa. In caso di matrimoni interreligiosi la legge applicabile puo' essere quella del marito o il diritto musulmano.	Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.	La legge applicabile alla filiazione varia in funzione dell'appartenenza religiosa. Se un genitore è di cittadinanza marocchina e di religione musulmana si applica il codice della famiglia che è basato sulla sharia. Esistono norme specifiche per gli ebrei.	La legge tunisina si applica a tutti i cittadini. Esistono regole specifiche per gli stranieri.	La legge degli Emirati si applica a tutti i cittadini e agli stranieri che non richiedano l'applicazione della propria legge. Il diritto applicabile puo' dipendere dall'appartenenza religiosa.	Si applica il codice civile iraniano.
Cittadinanza	<i>Ius sanguinis</i> : la discendenza di un egiziano o di una egiziana riceve la cittadinanza egiziana. <i>Ius soli</i> : il figlio o la figlia di ignoti nato in Egitto è considerato egiziano. La doppia cittadinanza è ammessa.	<i>Ius sanguinis</i> : la cittadinanza si trasmette di padre in figlio e di padre in figlia. Solo eccezionalmente puo' essere trasmessa dalla madre.	<i>Ius sanguinis</i> : si presume che il bambino o bambina nati in Marocco, da ignoti siano marocchini. Se nati da genitori ignoti all'estero possono conseguire la cittadinanza marocchina se cresciuti da genitori marocchini quali <i>kafil</i> dopo 5 anni di affidamento in <i>kafala</i> .	<i>Ius sanguinis e ius soli</i> : la discendenza di un tunisino e/o di una tunisina riceve la cittadinanza tunisina a condizione che sia: a) nato in Tunisia da genitori ignoti o b) la cui ascendenza maschile (padre o nonno) sia nata in Tunisia.	<i>Ius sanguinis</i> : la cittadinanza si trasmette di padre in figlio e di padre in figlia. Puo' essere trasmessa dalla madre se il padre è ignoto. L'acquisizione della cittadinanza è possibile in esito a un procedimento di naturalizzazione.	<i>Ius sanguinis</i> : alla discendenza di un iraniano o di una iraniana si trasmette la cittadinanza iraniana. E' iraniano chi nasce in Iran da genitori sconosciuti E' iraniano il coniuge di un iraniano.

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Stabilimento della filiazione	<p>La presunzione di paternità opera in caso di matrimonio</p> <p>Il figlio o la figlia nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti dal padre [<i>iqrâr</i>] sulla base di un legame coniugale (fittiziamente) riconosciuto come esistente già prima della nascita</p> <p>La paternità può essere stabilita giudizialmente attraverso l'esibizione di prove testimoniali, analisi del sangue e test del DNA che può anche essere oggetto di un'ingiunzione giuridiziarla.</p>	<p>Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>Il diritto sunnita prevede la presunzione di paternità in caso di matrimonio.</p> <p>Se la paternità è contestata o se il figlio o la figlia nascono fuori dal matrimonio, essi sono considerati figli della sola madre.</p> <p>Una donna può decidere di riconoscere un figlio o una figlia nata fuori del matrimonio.</p> <p>Una coppia può decidere di riconoscere come proprio un bambino o una bambina la cui ascendenza è sconosciuta.</p> <p>Può anche accadere che una persona riconosca un uomo e/o una donna come suo padre e/o sua madre.</p>	<p>La presunzione di paternità opera in caso di matrimonio.</p> <p>Il figlio o la figlia nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti dal padre [<i>iqrâr</i>] sulla base di un legame coniugale (fittiziamente) riconosciuto come esistente già prima della nascita</p> <p>In caso di "rapporto sessuale avuto per errore", espressione con la quale si designa, tra l'altro, il concepimento di un figlio o di una figlia durante il periodo di fidanzamento, la filiazione può essere stabilita attraverso una decisione giuridiziarla o attraverso qualsiasi prova ammessa dalla legge o ancora attraverso la testimonianza di due <i>adouls</i> (notai tradizionali) sempre attraverso la fictio iuris di considerare la coppia già validamente sposata al momento del concepimento</p>	<p>La presunzione di paternità opera in caso di matrimonio e in caso di convivenza stabile se il figlio o la figlia nascono nei sei mesi successivi all'inizio della coabitazione.</p> <p>Il figlio o la figlia nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti sulla base di un legame coniugale (fittiziamente) riconosciuto come esistente già prima della nascita [<i>iqrâr</i>].</p> <p>Questo di solito è possibile attraverso la testimonianza di almeno due persone.</p> <p>Dal 1998 è possibile stabilire la filiazione di bambini e bambine nati fuori dal matrimonio attraverso test genetici.</p> <p>Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test genetico equivale al riconoscimento (implicito) di paternità.</p>	<p>La presunzione di paternità opera in caso di matrimonio valido.</p> <p>Riconoscimento di paternità, prova o metodo scientifico univoco (se il matrimonio esiste).</p>	<p>La presunzione di paternità opera in caso di matrimonio.</p> <p>È possibile riconoscere un figlio o una figlia nate in esito a un "rapporto sessuale avuto per errore" (vedi Marocco)</p> <p>Il riconoscimento di paternità è possibile unicamente se la relazione tra i genitori è legalmente ammissibile e concretamente possibile.</p> <p>Se il figlio o la figlia sono adulte, è necessario il loro consenso per lo stabilimento della filiazione.</p>

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Adozione	<p>Non è permessa. Solo l'affidamento in <i>kafala</i> è possibile. Per la comunità cristiana, l'adozione è consentita se i genitori hanno più di 40 anni e non hanno figli.</p> <p>Chi è stato affidato o affidata ad una persona non nè è, per il solo fatto dell'affidamento, l'erede e viceversa.</p>	<p>Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>L'adozione è possibile solo all'interno delle comunità ebraica e cristiana.</p> <p>Non è prevista l'adozione plenaria.</p>	<p>Non è permessa. Solo l'affidamento in <i>kafala</i> è possibile.</p> <p>Una circolare del 2012 ha limitato le adozioni da parte di stranieri.</p> <p>Anche la <i>kafala</i> è ora limitata alle sole persone residenti in Marocco.</p>	<p>L'adozione plenaria è possibile dal 1958. Inoltre, l'affidamento [<i>kafala</i>] è possibile.</p>	<p>Non è permessa.</p> <p>È possibile prendersi cura degli orfani e dei bambini e bambine la cui ascendenza è sconosciuta.</p>	<p>L'adozione è possibile per le coppie sposate che vivono in Iran.</p> <p>È necessaria una decisione giudiziaria che pronunci l'adozione dopo un "periodo di prova" di 6 mesi.</p> <p>Non si tratta comunque di un'adozione plenaria che comporta diritti successori.</p>
Responsabilità genitoriale e cura del bambino e della bambina	<p>In esito a un divorzio, i figli e le figlie sono affidati alle cure di uno dei genitori, solitamente la madre, fino al compimento dei 15 anni di età.</p> <p>La responsabilità genitoriale appartiene di solito in via esclusiva al padre.</p> <p>La cura [<i>hadana</i>] può essere estesa oltre i 15 anni e fino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai 21 anni, quando il figlio o la figlia conseguono la maggiore età; - alla fine dei loro studi; - al loro matrimonio <p>La madre che si risposa perde il diritto / dovere alla cura dei figli.</p> <p>Il genitore non affidatario ha un diritto di visita.</p> <p>Il figlio e la figlia ultraquindicenni possono decidere presso quale dei due genitori abitare.</p>	<p>Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>Nel diritto sunnita, la cura prende fine al compimento dei 12 anni di età.</p> <p>La madre che si risposa perde l'affidamento dei figli e delle figlie, salvo casi eccezionali.</p> <p>Si applica il principio dell'interesse superiore del minore.</p> <p>Il genitore che non ha la cura dei figli e delle figlie ha un diritto di visita ma non può prelevarli dal domicilio dell'altro genitore, presso il quale abitano, né viaggiare con loro senza il consenso del genitore presso il quale abitano.</p>	<p>La cura prende fine al compimento della maggiore età (18 anni).</p> <p>La cura dei figli e delle figlie durante il matrimonio compete a entrambi i genitori.</p> <p>Il figlio e la figlia ultraquindicenni possono decidere presso quale dei due genitori abitare.</p> <p>La madre che si risposa perde l'affidamento dei figli e delle figlie, in taluni casi.</p> <p>La persona che ha la responsabilità genitoriale (di solito il padre) può chiedere al tribunale di restringere la libertà del genitore affidatario (di solito la madre) di recarsi con il bambino o la bambina all'estero.</p> <p>Il genitore non affidatario ha un diritto di visita. Le modalità possono essere fissate di comune accordo e, in mancanza, dal Tribunale.</p>	<p>La cura prende fine al compimento della maggiore età (18 anni) o in caso di matrimonio.</p> <p>La cura dei figli e delle figlie durante il matrimonio compete a entrambi i genitori.</p> <p>In esito a un divorzio, il genitore alle cui cure i figli e le figlie sono affidati – di norma la madre – può viaggiare e fissare la loro residenza liberamente purché non renda difficile o impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale all'altro genitore, di solito il padre, che normalmente è titolare in via esclusiva. In questo caso perde il diritto / dovere alla cura dei figli e delle figlie.</p> <p>Il successivo matrimonio della madre o la sua religione non influiscono sul diritto/dovere a prendersi cura dei figli e delle figlie.</p> <p>Il genitore non affidatario ha un diritto di visita.</p>	<p>La cura prende fine al compimento degli 11 anni per i maschi e di 13 anni per le femmine.</p> <p>La cura può essere estesa giudizialmente fino alla maggiore età del figlio e fino al matrimonio della figlia.</p> <p>L'appartenenza della madre alla religione musulmana è una condizione dell'affidamento dei figli e delle figlie. In caso di cambiamento della religione la cura può essere revocata.</p> <p>La madre quando ha i bambini in cura può portarli all'estero solo con il consenso del padre (in quanto abbia la responsabilità genitoriale in via esclusiva).</p> <p>Il genitore non affidatario ha un diritto di visita solitamente attribuito con decisione giudiziaria.</p>	<p>La cura prende fine al compimento dei 7 anni (la maggiore età è fissata agli anni 18).</p> <p>La cura prende inoltre fine se un giudice ritiene che questo sia nell'interesse del minore (per esempio se la madre trascura il bambino o la bambina o se perde le sue facoltà mentali).</p> <p>In esito a un divorzio, i figli e le figlie sono affidati alle cure di uno dei genitori, solitamente la madre, fino al compimento dei 2 anni di età del figlio e per l'intera durata della cura (7 anni) per la figlia.</p> <p>La responsabilità genitoriale appartiene in via esclusiva al padre.</p> <p>La madre (o chi ha la cura del figlio o della figlia) non può in nessun modo limitare il diritto di visita del padre, ad esempio trasferendo la propria residenza senza autorizzazione giudiziaria.</p> <p>Il genitore non affidatario ha un diritto di visita le cui modalità sono fissate nella decisione giudiziaria di divorzio.</p>

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Successioni						
Legge applicabile	<p>Il diritto applicabile è quello della cittadinanza del <i>de cuius</i> al momento della morte.</p> <p>La devoluzione interreligiosa non è possibile.</p> <p>Un musulmano può succedere solo a un musulmano e viceversa.</p>	<p>Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.</p>	<p>Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto. Tuttavia, il diritto musulmano si applica sempre se il <i>de cuius</i> era musulmano, indipendentemente dalla nazionalità.</p> <p>Esistono norme specifiche per gli ebrei.</p>	<p>La legge tunisina si applica a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa.</p> <p>La giurisprudenza ha autorizzato le mogli non musulmane a ereditare i beni del marito musulmano.</p> <p>Se il <i>de cuius</i> è straniero si applica - alternativamente - la sua legge nazionale, quella del suo ultimo domicilio, o quella del luogo in cui sono presenti i suoi beni.</p>	<p>La legge degli Emirati si applica a tutti i cittadini e agli stranieri che non richiedano l'applicazione della propria legge.</p> <p>La devoluzione interreligiosa non è possibile.</p> <p>Un musulmano può succedere solo a un musulmano e viceversa.</p>	<p>Si applica la sharia a tutte le persone di religione musulmana.</p> <p>Per le persone di religione diversa vale la legge nazionale.</p>
Testamenti	<p>La successione testamentaria è possibile purché non ecceda un terzo del patrimonio a meno che gli eredi, dopo la morte del testatore, non eseguano spontaneamente e d'accordo tra loro le sue volontà.</p> <p>Un non-musulmano può essere destinatario di tale quota.</p> <p>Un erede legale può essere designato anche erede testamentario.</p>	<p>Il diritto applicabile varia in funzione dell'appartenenza religiosa.</p> <p>Il diritto civile libanese prevede una riserva a favore dei legittimari.</p> <p>Il diritto sunnita limita la quota disponibile a un terzo e prevede che tale quota non possa essere destinata ad accrescere quella di un erede legale.</p>	<p>La quota disponibile è pari a un terzo e non può essere destinata ad accrescere la quota di un erede legale. Entrambi questi limiti sono superabili attraverso un accordo di ratifica degli eredi successivo alla morte del testatore.</p> <p>È possibile designare un esecutore testamentario e nominare un tutore per i figli e le figlie minori nel testamento.</p>	<p>La quota disponibile è pari a un terzo e non può essere destinata ad accrescere la quota di un erede legale. Entrambi questi limiti sono superabili attraverso un accordo di ratifica degli eredi successivo alla morte del testatore.</p> <p>È possibile istituire come legatario un non-musulmano.</p> <p>È possibile designare un tutore testamentario.</p>	<p>La quota disponibile è pari a un terzo e non può essere destinata ad accrescere la quota di un erede legale. Entrambi questi limiti sono superabili attraverso un accordo di ratifica degli eredi successivo alla morte del testatore.</p>	<p>Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.</p>

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Requisiti di forma e capacità di testare	<p>Il testatore deve essere maggiore di età e nel pieno delle facoltà mentali.</p> <p>Un testamento è valido quanto alla forma se è contenuto in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un atto autentico; - oppure un documento olografo firmato dal testatore; - oppure un documento la cui sottoscrizione del testatore è stata legalizzata. <p>Il testamento è soggetto ad accettazione da parte del beneficiario.</p>	<p>Il diritto applicabile dipende dall'appartenenza religiosa.</p> <p>Il testatore deve essere maggiore di età e nel pieno delle facoltà mentali</p> <p>Per i non-musulmani: il testamento è valido quanto alla forma se contenuto in un atto autentico o scritto a mano (olografo) e depositato presso un notaio. Se scritto all'estero va depositato presso un notaio a presso uno dei Consolati del Libano.</p> <p>Per i musulmani non esistono requisiti di forma: il testamento può essere orale.</p>	<p>Il testatore deve essere maggiore di età</p> <p>Un testamento è valido quanto alla forma se è contenuto in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un atto autentico; - oppure un documento olografo, firmato dal testatore; 	<p>Il testatore deve essere maggiore di età e nel pieno delle facoltà mentali.</p> <p>Un testamento è valido quanto alla forma se è contenuto in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un atto autentico; - oppure un documento olografo, datato e firmato dal testatore; 	<p>Il testatore deve essere maggiore di età e nel pieno delle facoltà mentali.</p> <p>Non esistono particolari requisiti di forma: il testamento può essere orale, scritto o comunque risultante da un atto o documento che lasci comprendere le ultime volontà del testatore.</p>	<p>Il testamento può essere: olografo (scritto personalmente dal <i>de cuius</i>, datato e firmato); contenuto in un atto pubblico; segreto (scritto dal testatore o da un terzo e sottoscritto dal testatore).</p>
Eredi legali	<p>Vige una distinzione tra gli eredi legittimari [<i>fard</i>], gli eredi universali [<i>asab</i>] e gli affini [<i>zawou al-arham</i>].</p> <p>Agli eredi legittimari [<i>fard</i>], il Corano destina una quota fissa del patrimonio (si tratta del coniuge, maschio o femmina, delle figlie femmine, e di altri 10 parenti del <i>de cuius</i>). Benché fissa, la quota varia in funzione della costellazione familiare (presenza o meno di figli e/o figlie, nipoti etc.).</p> <p>Gli eredi universali [<i>asab</i>] – quasi sempre solo di sesso maschile – sono i parenti del marito (<i>pater familias</i>).</p> <p>È previsto un testamento obbligatorio [<i>wasseya wajba</i>] a favore dei nipoti, figli di figli premorti del defunto.</p>	<p>Il diritto applicabile dipende dall'appartenenza religiosa.</p> <p>Per i musulmani valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.</p>	<p>Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.</p> <p>Inoltre, si prevede che in assenza di eredi i beni caduti in successione siano devoluti allo Stato.</p>	<p>Le regole sono simili a quelle descritte per il Marocco.</p> <p>Inoltre, si prevede che le figlie (discendenti dirette) abbiano la precedenza sugli eredi <i>asab</i> più lontani.</p>	<p>Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.</p>	<p>Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.</p> <p>Vi sono tre ordini di parentela. Il coniuge eredita sempre.</p>

	Egitto	Libano	Marocco	Tunisia	EAU	Iran
Quote	Si seguono i principi coranici che prevedono quote fisse, in funzione dei casi di specie (numero di figli e figlie, presenza di nipoti, ascendenti, del coniuge, etc.) e regole per la distribuzione del <i>relictum</i> , quello che resta del patrimonio successorio una volta versate le quote fisse (espresse in numeri frazionari).	Il diritto applicabile dipende dall'appartenenza religiosa. Per i musulmani valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.	Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.	Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.	Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.	Valgono regole simili a quelle descritte per l'Egitto.
Donazioni	La donazione anche se compiuta in previsione della morte dal donante, è valida (non soggetta a riduzione) salvo il caso in cui il donante soffriva di una malattia incurabile (le malattie degenerative limitano la capacità di agire della persona che ne è affetta). In tal caso la donazione è considerata alla stregua di un legato e non può eccedere la quota disponibile (1/3 del patrimonio del donante). In caso contrario, la donazione può essere revocata o confermata dagli eredi legali.	Il diritto applicabile dipende dall'appartenenza religiosa. Per i musulmani vige il principio secondo cui non ci sono limiti alle donazioni, sebbene esistano eccezioni dibattute in dottrina.	La disciplina è sostanzialmente simile a quella vigente in Egitto (vedi), Tunisia e Emirati Arabi Uniti.	La disciplina è sostanzialmente simile a quella vigente in Egitto (vedi), Marocco e Emirati Arabi Uniti.	La disciplina è sostanzialmente simile a quella vigente in Egitto (vedi), Marocco e Tunisia.	Le donazioni diventano irrevocabili alla morte del donante o del beneficiario.

